

Allegato "B" all'atto dr.G.Manfredi, notaio in Cantu', Rep.42808/30095 -----

----- **S T A T U T O** -----

ART.1) E' liberamente costituita tra coloro che gratuitamente e volontariamente mettono a disposizione le proprie capacità fisiche, intellettuali e culturali, l'associazione denominata -----

-----"**AMICI PROTEZIONE CIVILE CANTU' - ENTE FILANTROPICO**",-----

con sede in Cantù, via Tripoli n.7. -----

La denominazione dell'ente potrà e dovrà essere adoperata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico una volta effettuata l'iscrizione dell'ente nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e finché essa persista. -----

Art.2) L'associazione avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemila-quaranta). -----

Art.3) L'associazione è regolata dal presente statuto e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione ha per oggetto lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale: -

-erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale. -----

-organizzazione e gestione di attività culturali o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale -----

Tale attività viene svolta in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi con le seguenti modalità: erogazione di contributi e attrezzature finalizzati alla dotazione ordinaria delle sezioni locali di protezione civile; donazione di beni, alimenti e attrezzature di ricovero e soccorso in occasione di

eventi e calamità naturali; prestazioni gratuite di supporto logistico e organizzativo ad iniziative di volontariato finalizzate alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali nonché ad attività culturali di interesse sociale. -----

L'associazione potrà esercitare altra o altre attività di interesse generale ricomprese tra quelle elencate all'art.5 del Codice del Terzo Settore, purché tali attività siano esercitate in via secondaria e strumentale. -----

L'associazione potrà esercitare attività di impresa al fine di rinvenire somme necessarie per il perseguimento dei propri fini. L'attività eventualmente svolta dovrà necessariamente rivestire carattere accessorio. -----

In nessun caso i ricavi derivanti da tale attività potranno essere superiori alle entrate di natura non corrispettiva della associazione. -----

Art.4) L'associazione è apartitica e aconfessionale; essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religioni, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione. Essa non persegue alcuno scopo di lucro. -----

Art.5) Il patrimonio dell'associazione, oltre che dalle quote versate dagli associati, è costituito prevalentemente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e altre attività di raccolta fondi. -----

L'associazione potrà in essere raccolte fondi e, in generale, tutte le iniziative volte a finanziare la propria attività di interesse generale, ivi comprese, a titolo esemplificativo, la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. -----

Art.6) Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria al fine dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

stiche e di utilità sociale sopra indicate. -----

E' vietata la distribuzione anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. -----

Si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili: -----

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionali all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi e analoghi settori o condizioni; -----

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art.51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2005, n.81 (eventualmente salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale espletate in quanto rientranti in quelle di cui all'art.5, comma 1, lettere b), g) o h); -----

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore nominale; -----

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, agli associati, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'associazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'associazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusiva-

mente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscono l'oggetto delle attività di interesse generale perseguite dalla associazione come sopra specificata; -----

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso di riferimento, ovvero superiori all'eventuale limite diverso stabilito con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. -----

Art.7) Potranno essere soci della presente associazione le persone la cui domanda di ammissione verrà accettata dal consiglio di amministrazione e che verseranno, all'atto della ammissione, la quota associativa, che attualmente ammonta a Euro 10,00 (dieci) e che potrà essere annualmente modificata dal consiglio. ---

La ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. -----

Gli amministratori devono motivare la eventuale decisione di rigetto della domanda entro sessanta giorni e comunicarla agli interessati. -----

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla istanza si pronunci l'assemblea che delibera sulle domande non accolte in occasione della loro successiva comunicazione. -----

Il numero degli associati è illimitato. Possono essere soci dell'associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche che condividono gli scopi dell'associazione. -----

Art.8) La qualifica di associato dà diritto: -----

-a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione; -----

-ad esprimere il diritto di voto trascorsi tre mesi dalla iscrizione nel libro degli associati. -----

I soci sono tenuti: -----

-a collaborare alla realizzazione delle finalità associative; -----

-all'osservanza delle deliberazioni degli organi sociali e del presente statuto; -----

-al pagamento delle quote e dei contributi associativi. -----

Art.9) Gli associati cessano di far parte dell'associazione nei seguenti casi: -----

-recesso dell'associato comunicato per iscritto al presidente del consiglio di amministrazione; -----

-morosità protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa; -----

-scioglimento dell'associazione; -----

-morte dell'associato; -----

-esclusione. -----

L'esclusione potrà essere disposta nei confronti dell'associato che: -----

a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione; -----

b) svolga attività contrarie all'interesse dell'associazione; -----

c) in qualunque modo arrechi danni gravi all'associazione. -----

L'associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote versate né hanno diritto al rimborso delle quote versate gli eredi dell'associato in caso di morte di questi. -----

Art.10) L'attività dell'associazione può essere esercitata anche mediante l'apporto di volontari. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rap-

porto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. -----

I volontari sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del Decreto Legislativo n.117/2017. -----

Art.11) E' ammessa la assunzione di lavoratori subordinati o il conferimento di incarichi a lavoratori autonomi. -----

Art.12) L'ente dovrà attenersi ai seguenti principi in merito alla gestione del patrimonio: conservazione e incremento prudente del patrimonio di dotazione, con eventuali investimenti etici e sostenibili privi di rischio eccessivo; separazione tra patrimonio vincolato per attività di interesse generale (AIG) e risorse correnti; divieto di distribuzione utili/avanzi di gestione; impiego esclusivo per finalità statutarie con trasparenza e tracciabilità. -----

Art.13) L'ente dovrà attenersi ai seguenti principi in merito alla raccolta di fondi e risorse in genere: rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza come declinati dal Decreto Legislativo n.117/2017; comunicazione chiara a donatori su beneficiari, importi, durata e benefici fiscali; divieto di pubblicità ingannevole; rendiconto specifico per ciascuna campagna/evento in allegato al bilancio; costi contenuti entro limiti ragionevoli per massimizzare destinazione ad attività di interesse generale (AIG). -----

Art.14) L'ente dovrà attenersi ai seguenti principi in merito alla destinazione del patrimonio, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi anche di investimento a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale: destinazione integrale ad attività di interesse generale (art. 5 lett. u/i Decreto Legislativo n.117/2017) senza lucro; erogazione gratuita o a condizioni non lucrative; devoluzione residuo a ETS simili in caso scioglimento." -----

Art.15) Gli organi sociali sono: -----

-l'assemblea dei soci; -----

-gli amministratori; -----

-l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge o qualora nominato. -----

Art.16) L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. -----

L'assemblea nomina e revoca i componenti degli organi sociali, nomina e revoca, ove previsto, il soggetto incaricato della revisione dei conti, approva il bilancio, delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti, delibera sulla esclusione degli associati, delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, approva il regolamento dei lavori assembleari, delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. -----

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno mediante messaggio di posta elettronica o lettera raccomandata anche a mano, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale. L'assemblea si riunisce, inoltre, tutte le volte che gli amministratori lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso la convocazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla richiesta. -----

L'assemblea è presieduta dalla persona designata dall'assemblea stessa. Le funzioni di segretario verbalizzante vengono affidate dal presidente ad un associato a meno che non siano assolve dal notaio. -----

Ciascun associato ha diritto ad un voto. -----

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. -----

E' consentito l'intervento in assemblea mediante videoconferenza. -----

Art.17) Gli amministratori dell'associazione sono in numero variabile da tre a cinque membri, secondo quanto stabilito dall'assemblea degli associati, e compongono il consiglio di amministrazione. Essi sono nominati dall'assemblea tra gli associati, durano in carica tre esercizi, fino alla data in cui si terrà l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio di durata dell'incarico, e sono rieleggibili. -----

Possono rivestire la carica di amministratori coloro che siano in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza. -----

Il consiglio di amministrazione nomina nel suo seno il presidente e il vice presidente ove ciò non sia fatto dall'assemblea in sede di elezione; realizza le linee di politica associativa deliberate dall'assemblea; coordina ed indirizza l'attività dell'associazione anche mediante l'affidamento degli incarichi funzionali alla stessa; predispone e presenta il bilancio preventivo e consuntivo; esegue le delibere delle assemblee, nomina i delegati alle riunioni degli organismi provinciali e regionali cui l'associazione partecipi; indica, al Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore l'indirizzo dell'ente. -----

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza dell'ente e, in caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal vice presidente. -----

Art.18) L'assemblea dei soci elegge l'organo di controllo, oltre che nei casi previsti dalla legge, qualora lo ritenga opportuno, in ragione della complessità delle at-

tività organizzate o in ragione della rilevanza dei contributi pubblici da gestire. --

L'organo di controllo è monocratico. -----

Il componente dell'organo di controllo resta in carica tre esercizi e può essere rinominato. -----

Al componente dell'organo di controllo si applica l'art.2399 del Codice Civile. ----

Il componente dell'organo di controllo deve essere scelto tra la categoria di soggetti di cui all'art.2397 del Codice Civile, comma secondo. -----

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo n.231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e su suo corretto funzionamento. -----

L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia redatto secondo le linee guida di cui all'art.14 del Codice del Terzo Settore e che contenga l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari persone fisiche. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art.31, comma primo, del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro. -----

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

Art.19) L'associazione terrà: -----

-il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione; -----

-il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui verranno tra-

scritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione; -----

-il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, tenuto a cura del consiglio stesso; -----

-il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo tenuto a cura del medesimo organo di controllo. -----

Su richiesta scritta rivolta all'organo di amministrazione gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali gratuitamente, presso la sede dell'ente, in orario fissato dall'organo di amministrazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta, alla presenza di un suo incaricato e nel rispetto della riservatezza dei dati personali e delle informazioni riguardanti i terzi. -----

Art.20) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. -----

L'assemblea approva ogni anno il bilancio, il quale potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa, fino a quando i ricavi dell'associazione, le rendite, i proventi e le entrate comunque denominate siano inferiori al limite fissato dalla legge. Il bilancio verrà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. -----

Nei casi previsti dalla legge o se comunque redatto l'assemblea approva ogni anno il bilancio sociale il quale deve contenere l'elenco degli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche. -----

Art.21) In caso di scioglimento dell'ente sarà nominato un liquidatore, scelto tra gli associati. Una volta esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estinte le obbligazioni in essere, i beni residui saranno devoluti ad enti o associazioni che perseguano finalità analoghe e comunque finalità di utilità sociale,

ferma l'applicazione dell'art.9 del Codice del Terzo Settore. -----

Art.22) La domanda volta all'acquisto della personalità giuridica dell'ente e all'assunzione della qualifica di ente del Terzo Settore verrà formulata ai sensi dell'art.22 del Codice del Terzo Settore, cui integralmente si rinvia. -----

Art.23) Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile e, dal momento della iscrizione della associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, alle norme del Codice del Terzo Settore e, per quanto in esso non previsto e in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile e alle relative disposizioni di attuazione. -----

Firmato Francesco Marzani - Gianfranco Manfredi, notaio. -----

-----@.@.@-----